



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

**REGOLAMENTO PER LAVORI – FORNITURE E SERVIZI IN
ECONOMIA**

(Art. 125 D. L.vo n. 163/2006)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2013

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
- ART. 3 - PROCEDURE ALTERNATIVE E VINCOLI LEGALI NELLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI
- ART. 4 - LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA
- ART. 5 - LIMITI SPECIALI A TALUNE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

- ART. 6 - LAVORI IN ECONOMIA
- ART. 7 - FORNITURE IN ECONOMIA
- ART. 8 - SERVIZI IN ECONOMIA
- ART. 9 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA IN CASI PARTICOLARI
- ART. 10 - INTERVENTI MISTI
- ART. 11 - CONTRATTI APERTI
- ART. 12 - CESSIONI

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 14 - INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 15 - ACQUISIZIONI PER COTTIMO FIDUCIARIO
- ART. 16 - ATTI DELLA PROCEDURA
- ART. 17 - SCELTA DEL CONTRAENTE
- ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - MEZZI DI TUTELA

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- ART. 20 - INTERVENTI D'URGENZA
- ART. 21 - LAVORI DI SOMMA URGENZA
- ART. 22 - GARANZIE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
- ART. 23 - REVISIONE PREZZI
- ART. 24 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
- ART. 25 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO
- ART. 26 - LAVORI IN ECONOMIA ALL'INTERNO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- ART. 27 - SPESE PER FORNITURE E SERVIZI
- ART. 28 - GARANZIE PER FORNITURE E SERVIZI

TITOLO VI - PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI E DISPOSIZIONI SPECIALI

- ART. 29 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

ART.30 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO STIMATO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI

ART. 31 - ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE E STIPULAZIONE DELLA
CONVENZIONE/DISCIPLINARE

ART. 32 - DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO – FORESTALE

ART. 33 - CONTRATTI ESCLUSI

ART. 34 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI ESCLUSI

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - RINVIO DINAMICO

ART. 36 - ACCESSO AI PROCEDIMENTI

ART. 37 - ABROGAZIONE E RINVIO

ART. 38 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia dell'Ente di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (di seguito denominato «Regolamento di esecuzione del Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi e di tutto quanto ed essi relativo o connesso, si applicano le definizioni riportate nell'art. 3 del Codice.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate ed in conformità al presente Regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa come per legge.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove ciò non avvenga, l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata utilizzando parametri di qualità e di prezzo comparabili con quelli oggetto del suddetto convenzionamento o, in alternativa, sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture e servizi in economia, i soggetti abilitati ai sensi del presente regolamento devono sempre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia: nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento di forniture di beni e servizi in economia, di cui ai successivi articoli, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 o l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente alla fornitura da acquisire e, nel primo caso, farne pervenire copia all'organismo comunale che esercita il controllo di gestione, ai sensi del comma 4 della medesima norma.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente Regolamento deve avvenire preliminarmente attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui al presente Regolamento può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale, tenendo in debita considerazione le gara similari aggiudicate ai sensi del presente Regolamento.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, oltre agli oneri in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi diversi limiti previsti dal presente per particolari fattispecie, le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese in economia disposte dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici che, alla data del 31.01.2013, risultano essere i seguenti (Regolamento Commissione U.E. n. 1251 del 30/11/11):

- a. €uro 200.000 (IVA esclusa) per fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 9 e Art. 28, D.Lgs. 163/2006);
- b. €uro 200.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (Art. 125, commi 5 e 6, D.Lgs. 163/2006);
- c. €uro 50.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori in amministrazione diretta (Art. 125, comma 5, D.Lgs. 163/2006);
- d. €uro 300.000 (IVA esclusa) per lavori attinenti i beni culturali (Art. 204, D.Lgs. 163/2006);
- e. €uro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di fornitura di beni e prestazione di servizi (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006);
- f. €uro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di lavori (Art. 125, comma 8, D.Lgs. 163/2006);
- g. €uro 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto di prestazione di servizi tecnici (Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006).

2. Detti limiti, da intendersi adeguati ai sensi del successivo articolo 35, non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

3. E' assolutamente vietata la suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente regolamento. Inoltre, fermi restando i principi e le modalità di trasparenza, rotazione e parità di trattamento stabilite dalla normativa, nel caso di più acquisizioni dirette ripetute, anche a distanza di tempo, del medesimo tipo di bene, servizio o fornitura dallo stesso soggetto, le medesime acquisizioni si sommano al fine di stabilire l'applicabilità o meno delle ipotesi di affidamento diretto previste dal Codice e/o dal presente Regolamento.

4. I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

5. Non sono considerati artificialmente frazionati:

- a. le suddivisioni di interventi già individuati nel Programma annuale degli investimenti (lavori, forniture e servizi) per ciascun settore dell'Amministrazione, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- b. gli affidamenti separati di un intervento misto di cui all'articolo 10, assegnati disgiuntamente a contraenti qualificati nei rispettivi settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6. I limiti di importo di cui al comma 1 per servizi, lavori e per forniture di beni sono automaticamente adeguati agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice.

7. Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all'articolo 169 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, o di altri atti organizzativi, la Giunta Comunale, al fine di razionalizzare la spesa dell'Ente, per periodi definiti e/o per specifici beni, servizi e lavori, può adottare atti d'indirizzo intesi a limitare o specificare i campi di applicazione e gli importi di cui al presente Regolamento, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. I lavori assunti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. Il suddetto

importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli ecc., appositamente acquisiti per l'esecuzione di ciascun intervento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
 - a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
 - i. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ii. riparazioni delle strade forestali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti;
 - iii. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica e/o privata;
 - b. manutenzione di opere o impianti rientrano in questa fattispecie, i seguenti interventi:
 - i. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
 - ii. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - iii. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - iv. manutenzione e riparazione di giardini, viali, parchi gioco, ed aree attrezzate in genere;
 - v. interventi manutentivi di natura agricolo-forestale;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità, opere idrauliche e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.
2. Per gli interventi relativi ai beni culturali, così come definiti dall'art. 198 del Codice, è ammessa l'esecuzione in economia fino all'importo di € 300.000,00 nei casi previsti dal presente articolo, per le particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; detti interventi possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta sia in cottimo fiduciario.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi, relativi a:
 - a. arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici;
 - b. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;

- c. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - d. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - e. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, nonché lavori di stampa, tipografia, litografia.
 - f. prodotti per autotrazione, compresi i combustibili per il funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio;
 - g. vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, compresi i relativi accessori;
 - h. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para medicali per il primo soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - i. beni e prodotti alimentari per la gestione in emergenza della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - j. attrezzature ed arredi per i fabbricati comunali;
 - k. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;
 - l. combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - m. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - n. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi ;
 - o. materiali per trattamenti fito-sanitari;
 - p. attrezzature per il gioco e l'arredo di giardini, viali, parchi gioco, ed aree attrezzate in genere e per la regolamentazione della circolazione sulla viabilità di competenza;
 - q. veicoli, macchine operatrici, attrezzature in genere e relativi accessori per i loro apprestamenti speciali;
 - r. sabbia, ghiaia, pietrisco, terre, sale e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali, arginature, etc.;
 - s. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - t. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - u. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - v. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - w. fornitura di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta;
 - x. spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagini;
 - y. spese economali;
 - z. spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ed altro);
 - aa. spese di rappresentanza.
 - bb. ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi elencate negli allegati II.A e II.B al Codice, individuate come segue:

- a. servizi di manutenzione, riparazione, tarature di attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712 (escluso 71235), 7512, 87304; facchinaggio ed immagazzinamento di beni dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
- c. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73 (escluso 7321);
- d. servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752 e servizi di comunicazione in genere;
- e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f. servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- j. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione di interventi in concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- k. servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, ecc. di cui all'allegato II.A, categoria 12, numero di riferimento CPC 867;
- l. servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- m. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- n. servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;
- o. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti Gestori;
- p. servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto;
- q. servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio;

- r. servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
 - s. servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873 (escluso 87304); compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - t. servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - u. servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II. B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative;
 - v. servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D. Lgs. N. 42/2004), servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore) di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - w. noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica;
 - x. servizi di onoranze funebri poste a carico dell'Amministrazione;
 - y. servizi per il rilevamento, pre-catalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;
 - z. servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale;
 - aa. servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente;
 - bb. servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali;
 - cc. servizi per interventi fitosanitari nonché di disinfezione, disinfestazione, e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;
 - dd. servizi per l'esercizio di impianti fotovoltaici, solari, nonché di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio ed antifurto;
 - ee. servizi di cerimoniale e rappresentanza;
 - ff. servizi relativi alla tutela e sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nonché nei luoghi di pubblico spettacolo.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a. servizi tecnici di cui al successivo articolo 30, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - b. «Altri servizi», di cui al numero 28, dell'allegato II.B, del Codice e cioè:
 - i. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni, macchine operatrici e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - ii. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Acquisizione in economia in casi particolari

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare prestazioni non previste da un contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c. prestazioni periodiche di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, nonché per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Art. 10 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora, per qualunque motivo, si ricorra ad interventi non separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 11 - Contratti aperti

1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.
2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso tramite contratti aperti per lavori, per forniture e per servizi, purché sia l'oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle previsioni di quanto disposto dagli articoli 4, 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore più basso tra:
 - a. l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b. la differenza tra il limite finanziario massimo previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento e l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale; il limite finanziario massimo coincide con le soglie di cui all'art. 14, comma 2, nei casi in cui si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 12 - Cessioni

1. Il materiale occasionalmente risultante dai lavori di manutenzione di competenza del Comune quale legname, cippato, terre ed inerti sarà venduto applicando le soglie di cui all'art 4 e le procedure di cui al Titolo III previste per le forniture.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per l'alienazione di mezzi ed attrezzature non più funzionali all'attività dell'Ente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo dei propri Responsabili di Settore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione.
2. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice dei contratti pubblici.
3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente competente per materia.

4. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all'articolo 169 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal dirigente competente per materia.

5. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previsti nel Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006 - e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo Regolamento di attuazione.

Art. 14 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'articolo 13, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi dell'ente o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 15 - Acquisizioni per cottimo fiduciario

1. Quando le acquisizioni sono effettuate per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui al successivo art.16.

2. È consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a. nel caso di lavori, quando l'importo della spesa è **inferiore a € 40.000,00**;

b. nel caso di servizi e forniture, quando l'importo della spesa è **inferiore a € 40.000,00**;

c. **nel caso di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;**

d. **per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze, a condizione che l'urgenza non sia imputabile all'Amministrazione Comunale.**

(Comma modificato a seguito di emendamento).

3. Annualmente la Giunta, in sede di approvazione del Piano Economico di Gestione o di altro provvedimento analogo e di predisposizione ed assegnazione degli obiettivi ai Responsabili dei Servizi di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., in riferimento a singole tipologie di lavori, forniture, servizi e cessioni di cui rispettivamente agli art. 6, 7, 8 e 12, ha facoltà di rideterminare in aumento il numero di operatori economici da consultare di cui al comma 1, nonché di diminuire le soglie di cui al comma 2.

4. I soggetti da invitare sono individuati tramite:

a. indagine di mercato che può essere effettuata:

i. tramite avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale per la durata di 15 giorni, ove si rende nota la volontà dell'Amministrazione di acquisire la prestazione;

ii. mediante la consultazione dei cataloghi contenenti operatori economici riferiti alle specifiche categorie o argomenti o del mercato elettronico;

iii. elenchi di operatori economici distinti per servizi, forniture e lavori.

5. L'Amministrazione Comunale *(potrà)* **dovrà** istituire gli elenchi di cui al comma precedente lett. iii) mediante la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio dell'ente e al sito della committenza specificando la scadenza entro la quale le ditte interessate dovranno far pervenire all'Ente le domande di iscrizione negli Elenchi di cui trattasi, secondo l'attività svolta, nonché dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. *(Comma modificato a seguito di emendamento).*

6. L'elenco di cui alla lettera iii) avrà la validità prevista dall'avviso e resterà in vigore fino alla costituzione di nuovo elenco. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.
7. Gli Elenchi (servizi, forniture, lavori e cessioni) saranno suddivisi in base ai seguenti criteri:
- Elenco Prestatori di servizi, Elenco Fornitori di beni ed Elenco Acquirenti: rispettivamente per tipologie e categorie merceologiche;
 - Elenco di Imprese per lavori: per le categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010.
8. L'avviso deve richiedere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 39, 40 e 41 del Codice per l'ammissione alla procedura. Per l'acquisizione di servizi e forniture, il Responsabile del procedimento provvede all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle singole procedure in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 del Codice.
9. I soggetti cui inviare la richiesta di presentazione dell'offerta devono essere individuati:
- tramite sorteggio fra tutti coloro che hanno risposto all'avviso di cui al 4° comma, qualora il Responsabile del procedimento non ritenga di invitare tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità ovvero mediante individuazione dall'elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
 - nell'ambito dell'Elenco di pertinenza o del catalogo elettronico.
10. Ai fini dell'affidamento, il Responsabile del procedimento valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza, errore grave o malafede nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con il Comune che abbiano dato luogo a risoluzione del contratto per tale causa.
11. E' altresì consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- per servizi e forniture fino all'importo di euro 200.000,00, nell'ipotesi di cui all'art. 125 - comma 10 lettere a), b), c) e d) del Codice, con provvedimento motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la necessità di ricorrere all'affidamento diretto o in ordine all'imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l'urgenza di provvedere e limitatamente ad interventi volti a scongiurare la situazione di pericolo;
 - per lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; fino a euro 200.000,00 per lavori e fino a euro 200.000,00 per servizi e forniture.

Art. 16 - Atti della procedura

1. Per l'affidamento in economia d'importo pari o superiore a euro 40.000,00, la lettera di invito, allegata allo schema di atto di cottimo che viene approvato unitamente alla determina a contrarre, di norma, contiene:
- l'oggetto della prestazione e cioè la descrizione dei beni da fornire, del servizio da prestare e dell'elenco dei lavori e delle somministrazioni da effettuare;
 - le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
 - il prezzo o i prezzi, le modalità e i termini di pagamento;
 - le modalità di presentazione dell'offerta, il termine di presentazione che non può essere inferiore a 10 giorni, nonché il periodo di validità dell'offerta medesima;
 - i criteri di affidamento e gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del Codice;
 - il termine o i termini assegnati per l'esecuzione e la misura delle eventuali penalità per i ritardi;
 - il termine di scadenza in caso di contratti aperti;

- j. la dichiarazione per l'offerente di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti e condizioni o capitolato d'oneri, di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
 - k. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta all'operatore stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispose un capitolato d'oneri al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
 3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
 4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ci siano ragioni di celerità, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 17 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente, quando l'ordinamento non ne consenta l'affidamento diretto, avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a compilare un sintetico verbale.
3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione composta da almeno 3 membri di cui:
 - a. il Responsabile del Settore con funzione di presidente della Commissione;
 - b. un esperto nella materia oggetto dell'affidamento;
 - c. un esperto in materia amministrativa.
4. La Commissione potrà essere integrata da un segretario, dipendente del Comune, con funzioni verbalizzanti e di segreteria.
5. Nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di scelta e valutazione devono essere espressamente richiamati nella lettera di invito.
6. La Commissione redige il verbale delle operazioni effettuate ove si dà atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento stesso.
7. La determinazione di affidamento, corredata dalla motivazione relativa alla scelta del soggetto affidatario, riporta l'autorizzazione all'acquisizione della prestazione.

Art. 18 - Stipulazione del contratto

1. Ogni prestazione oggetto del presente Regolamento che a seguito della procedura di acquisizione, anche diretta, risulti di importo fino ad euro 5.000,00 è perfezionata, a cura del Responsabile di Settore competente, tramite compilazione di ordinativo riportante il nominativo dell'affidatario, l'oggetto della prestazione e la specificazione della copertura finanziaria.
2. Fatte salve le convenzioni/disciplinari d'incarico per prestazioni professionali di cui al successivo articolo 31, cui si applicano le norme di settore, nel caso in cui l'importo contrattuale risulti superiore ad euro 5.000,00 e fino a euro 20.000,00 il perfezionamento del contratto è concluso mediante scrittura privata.
3. I contratti di importo superiore a euro 20.000,00 sono stipulati nella forma della scrittura privata autenticata o atto pubblico.
4. I contraenti privati sono tenuti al previo versamento delle spese contrattuali dovute.
5. Lo schema di contratto deve indicare:
 - a. l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture o servizi;

- b. i prezzi unitari per i lavori o per le somministrazioni, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c. le condizioni di esecuzione;
- d. il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- e. le modalità di pagamento;
- f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 19 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 20 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento o dal tecnico a tal fine incaricato; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dei lavori.

Art. 21 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico, che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal soggetto di cui al precedente comma 1, indipendentemente dall'importo della prestazione e nei limiti di cui al comma 1.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
4. Il soggetto di cui al comma 1 compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente al provvedimento della copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Giunta, qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il dirigente responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

Art. 22 - Garanzie per l'affidamento dei lavori

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo fino a euro 20.000,00.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 20.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva, nonché dalla costituzione della fideiussione a garanzia dell'eventuale rata di saldo per tutti gli affidamenti di lavori.

Art. 23 - Revisione prezzi

1. Per i lavori, servizi e forniture, di cui al presente Regolamento, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del Codice civile.

Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal Responsabile del Settore e contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei Lavori, nel seguente modo:
 - a. per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - b. per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 25 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono liquidati dal Responsabile del Settore e contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei Lavori, nel seguente modo:
 - a. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b. sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
 - a. dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
 - b. dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
 - c. dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
 - d. dall'individuazione del soggetto esecutore;
 - e. dai verbali di sospensione e di ripresa;
 - f. dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
 - g. dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
 - h. dei pagamenti già effettuati;
 - i. delle eventuali riserve dell'impresa;
 - j. di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
4. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00 in amministrazione diretta o inferiori a euro 40.000,00 per cottimo fiduciario, è facoltà del Responsabile del procedimento prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi: in tal caso il Direttore dei Lavori è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dalla Ditta esecutrice, il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Si

può prescindere altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Art. 26 - Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

1. Qualora nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati dal Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile del procedimento e sono eseguibili nei limiti di importo, oggetto e con le modalità stabilite con il presente Regolamento.

Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 27 - Spese per forniture e servizi

1. L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento di forniture e servizi avvengono nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità del Comune.

2. In ogni caso, i pagamenti delle prestazioni contrattuali avvengono previo accertamento da parte di chi ne ha disposto l'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 28 - Garanzie per forniture e servizi

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo fino ad €. 20.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, per tutti gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino ad €. 20.000,00, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

TITOLO VI - PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI E DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 29 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 125, comma 11, del Codice e 267, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice, possono essere affidati in economia da parte del Comune di San Ferdinando di Puglia i servizi tecnici di seguito definiti, se d'importo inferiore alla soglia di cui al precedente Art. 4, comma 1-g.

2. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 252 del Regolamento di esecuzione del Codice, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnicoamministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del procedimento, sono denominati servizi tecnici.

3. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici di cui al secondo comma, quelli di seguito elencati in via non esaustiva:

a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice ed all'articolo 252 del Regolamento di esecuzione del Codice;

b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e le prestazioni di collaudo di cui all'art. 120 e 141 del Codice;

c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

- d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, i rilievi topografici...ecc.);
- e. i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867;
- f. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.
4. I servizi tecnici d'importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati dal Responsabile del procedimento direttamente ad un soggetto idoneo, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Codice. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato tra Responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
- L'affidamento del servizio è disposto con determinazione del Responsabile del Settore competente che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di lettera commerciale/disciplinare d'incarico.
5. I servizi tecnici di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 100.000,00, sono affidati ai sensi degli articoli 91, comma 2 del Codice, come regolamentato dall'articolo 267 del Regolamento di esecuzione del Codice.
6. I servizi tecnici di cui al comma 2:
- a. di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e inferiore a 200.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice.
- b. di importo pari o superiore a 200.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
7. I servizi di cui al presente articolo sono affidati, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 90, comma 6 del Codice, in base al criterio del prezzo più basso qualora comportino l'esecuzione di prestazioni aventi carattere di semplicità e ripetitività, oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente, ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.
8. Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
9. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 2 qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune di San Ferdinando di Puglia, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
10. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento.

Art.30 - Determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali

1. La determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o da contrattare con l'operatore economico è effettuata dal responsabile del procedimento a seguito di una corretta analisi della prestazione richiesta, tenendo conto, tra l'altro, del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera, nonché delle voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.

Art. 31. – Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare

1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del dirigente competente, che provvederà altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di eventuali schemi-tipo adottati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per i servizi di progettazione il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, nei tempi e nelle forme di cui all'articolo 111 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 32 - Disposizioni speciali relative al settore agricolo – forestale

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi ad operatori del settore agricolo e forestale ai quali si applicano specifiche norme di settore.

Art. 33 - Contratti esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto od in parte dall'applicazione del codice dei contratti (contratti di cui agli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. 163/2006) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente previsto dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente.

3. L'affidamento dei contratti esclusi è preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se tale procedura è compatibile con l'oggetto del contratto.

4. Per i contratti aventi importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti da invitare a presentare offerta sono individuati con avviso pubblicato sul profilo del committente e sul sito dell'osservatorio regionale.

5. Nell'avviso può essere prevista la possibilità di limitare il numero dei candidati che potranno presentare offerta, purché il numero sia comunque tale da garantire una sufficiente concorrenza e comunque non inferiore a cinque. A tal fine dovranno essere indicati criteri di selezione di natura oggettiva, potendosi peraltro optare per l'estrazione a sorte.

6. Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma precedente, in cui l'invito è limitato al numero preventivamente definito. Nel caso in cui il numero dei soggetti che ha manifestato interesse sia inferiore a cinque la stazione appaltante procede a integrarne il numero fino al minimo di legge.

7. L'avviso o, nel caso in cui si prescinda dallo stesso in riferimento all'importo del contratto, l'invito, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto da affidare compresa l'ammissibilità del subappalto e della procedura di aggiudicazione.

L'avviso deve comunque contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per essere ammessi a presentare offerta.

8. Si può comunque prescindere dalla pubblicazione di avviso laddove sussistano le condizioni in presenza delle quali il codice dei contratti ammette l'affidamento senza previa pubblicazione del bando.

9. Salvo che non sia diversamente stabilito nel bando la procedura di aggiudicazione viene effettuata nel rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento.

Art. 34 - Rinvio alla normativa generale in materia di affidamento di contratti esclusi.

1. Per quanto non espressamente previsto nelle norme di legge statale, regionale e nel presente Regolamento, le procedure di affidamento relative ai contratti in oggetto sono espletate nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e l'attività contrattuale si svolge nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti pubblici o dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui all'articolo 4 per le procedure in economia di cui all'articolo 1.

Art. 36. - Accesso ai procedimenti

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento, l'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione sull'attività da essa svolta nel corso delle procedure per l'esecuzione delle forniture "in economia".

Art. 37 - Abrogazione e rinvio

1. Le norme recate dal presente Regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate precedenti norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. n. 163/2006 nel testo vigente nel tempo, fatte salve comunque le norme in materia di contratti di lavoro autonomo e le discipline speciali e di settore.

Art. 38- Tracciabilità Finanziaria

1. Nell'applicazione del presente Regolamento trova comunque applicazione la normativa in materia di lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata e sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.